

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1964

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e alla revisione della legge sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, pubblicata il 31 gennaio 1963 ed entrata in vigore il 15 febbraio stesso anno, fu accordata al Governo delega ad emanare norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici di questo Ministero e degli stabilimenti ed arsenali militari, per il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonché della circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

Il termine per l'emanazione delle norme delegate fu, dall'articolo 1 della legge predetta, stabilito in un anno dalla data della sua entrata in vigore e verrà quindi a scadere con il 15 febbraio 1964.

Ora mentre per alcune materie (revisione delle circoscrizioni giudiziarie militari, re-

clutamento) i provvedimenti delegati sono pervenuti ad uno stadio di preparazione che lascia presumere di poterli perfezionare entro il ricordato termine, per altre, e segnatamente per il riordinamento del Ministero e degli Stati maggiori, non si è in grado di formulare analoghe previsioni. Ciò in quanto la complessità e delicatezza degli argomenti hanno comportato più tempo del previsto e richiedono ancora una fase di definitiva messa a punto.

In tale situazione, senza interrompere il lavoro di attuazione della delega, si rende necessario per il suo completamento una proroga del ripetuto termine.

A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1962, n. 1862, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, per il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonché della circoscrizione dei tribunali militari territoriali, è prorogato di un anno.